Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

Approvato con atto C.C. n. 19 del 03.06.2014, esecutivo, modificato con atto C.C n. 6 del12.03.2019, esecutivo e da ultimo modificato con atto C.C. n. 32 del 28.06.2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Le parti modificate sono in corsivo

INDICE:

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO (modificato)
- ART. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA (modificato)
- ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- ART. 4 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 5 SOGGETTI PASSIVI, SOLIDARIETA'
- ART. 6 SUPERFICIE IMPONIBILE (modificato)
- ART. 7 CASE COLONICHE
- ART. 8 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA
- ART. 9 LOCALI ED AREE INTASSABILI (modificato)
- ART. 10 RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI (modificato)
- ART. 11 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (aggiunto)
- ART. 12 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA (aggiunto)
- ART. 13 DESTINAZIONE PROMISCUA
- ART. 14 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 15 SUPERFICIE PER AREE SCOPERTE
- ART. 16 RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART.17 SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA (modificato)
- ART. 18 COSUSSISTENZA DI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI (modificato)
- ART. 19 CLASSIFICAZIONI DELLE SUPERFICI TASSABILI (modificato)
- ART. 20 GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE
- **ART. 21 TARIFFE**
- ART. 22 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E

 RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE DEFINIZIONI (modificato)
- ART. 23 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA
- ART. 24 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA
- ART. 25 ESENZIONI

- ART. 26 ANNUALITA' DELLA TASSA
- ART. 27 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO NEL CASO DI LOCAZIONE A NON RESIDENTI (modificato)
- ART. 28 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
- ART. 29 ESENZIONI PARTICOLARI
- ART. 30 DENUNCE (modificato)
- ART. 31 MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI
- ART. 32 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (modificato)
- ART. 33 INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
- ART. 34 RIFIUTI SPECIALI OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E

 DELLE AREE (modificato)
- ART. 35 LOTTA ALL'EVASIONE
- ART. 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- **ART. 37 RISCOSSIONE**
- ART. 38 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI
- ART. 39 CONTENZIOSO
- ART. 40 NORME TRANSITORIE E FINALI (modificato)
- ART. 41 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO (modificato)

- Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
- 2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 116/2020 e s.m.i.) in ordine alla definizione e alla classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA (modificato)

1. La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti urbani, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa, il servizio medesimo.

Pertanto la tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, ed esistenti nella zona di raccolta obbligatoria così come perimetrata e descritta nel regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana e igienico sanitario del servizio di cui al successivo art. 4, nonché esistenti in zona non ancora perimetrata, nei modi previsti dal presente Regolamento (art.15).

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 4 – SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta).

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI, SOLIDARIETA'

- 1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria, così come descritta nel regolamento del servizio.
- 2. E' previsto il vincolo di solidarietà da osservarsi come segue:
- Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare.
- Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.
- Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
- Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.
- Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, o al condominio stesso, salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree locali in modo esclusivo.

ART. 6 – SUPERFICIE IMPONIBILE (modificato)

Sono soggetti alla tassa:

- 1. Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamera, ripostigli, ecc.) nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso, per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso.
- 2. Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari.

- 3. Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelle destinate a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti.
- 4. Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura.
- 5. Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili.
- 6. Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere.
- 7. Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica.
- 8. Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti *speciali*, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo.
- 9. Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie.
- 10. Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili.
- 11. Tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta operativa.

ART. 7 – CASE COLONICHE

- 1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è arrivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- 2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme previste nel regolamento del Servizio (art. 4).

ART. 8 – LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

- 1. Non sono soggetti a tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Il Comune si riserva la facoltà di accertare tale non assoggettabilità mediante sopralluogo di un tecnico preposto.
- 2. In particolare non sono assoggettabili a tassa:

- A. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- B. legnaie, cantine, soffitte e simili;
- C. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 art.1117 del codice civile;
- D. balconi e terrazze scoperte;
- E. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- F. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- G. fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- H. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici.

ART. 9 – LOCALI ED AREE INTASSABILI (modificato)

- 1. Sono intassabili quelle superfici o quella parte di esse ove, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto ad allegare alla denuncia di cui al successivo art. 30, idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali nonché il relativo smaltimento o recupero tramite operatori abilitati, a mezzo copia del contratto relativo. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
- 2. Ai fini del calcolo della superficie intassabile di cui al comma precedente, occorre ricomprendere tutta l'area in cui viene svolto il ciclo produttivo che genera i rifiuti speciali, o, più genericamente, tutta l'area in cui sono localizzate le operazioni che danno luogo ai suddetti rifiuti nonché la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- 3. Per i locali e le aree, esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, ove risulta particolarmente difficile determinare le superfici da escludersi in quanto le operazioni relative alla produzione di rifiuti speciali non sono esattamente e continuativamente localizzate, si applica un criterio correttivo della tassazione nei termini riportati al comma 4. La detassazione di tali locali ed aree viene concessa, a richiesta scritta di parte, da presentare all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione della superficie tassabile. Alla domanda dovrà essere allegata, per quanto riguarda i rifiuti speciali, la

documentazione a dimostrazione della ricorrenza di quanto indicato al *comma 1* del presente articolo.

4. Per le aree e per i locali di cui al comma 3, in ragione delle specifiche attività esercitate si applicano le seguenti percentuali di riduzione della superficie tassabile:

| | ATTIVITA' | <u>% DI R</u> | IDUZIONE DELLA SUPERFICIE |
|----|---|---------------|------------------------------|
| | | | SUPERFICIE |
| a. | MAGAZZINI E DEPOSITI (ANCHE ESTERNI) DI MATI | ERIALI | |
| | FERROSI ADIBITI ANCHE ALLA SEMILAVORAZIO | | |
| | MATERIALI FERROSI | | 70% |
| b. | LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIAL | I | 20% |
| c. | LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE | | 25% |
| d. | AUTORIPARATORI, ELETTRAUTO, DISTRIBUTOR | II DI | |
| | CARBURANTE | | 30% |
| e. | GABINETTI DENTISTICI, RADIOLOGICI E LABOR | ATORI | |
| | ODONTOTECNICI | | 10% |
| f. | LABORATORI DI ANALISI | | 15% |
| g. | AUTOSERVIZI, AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSAGGI | | 10% |
| h. | ALLESTIMENTI, PUBBLICITARIE, INSEGNE | | 15% |
| i. | TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRER | IE E | |
| | SERIGRAFIE | | 20% |
| 1. | LOCALI CHE PRODUCONO RESIDUI FERROSI (tipo p | _ | |
| | metallica e filo di ferro o pezzi rigidi di dimensioni non supe | riori ai | |
| | 20 cm) | | 70% |

5. Per eventuali attività non considerate nel presente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 10 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI (modificato)

- 1. Le attività produttive e commerciali che dimostrino di aver avviato i rifiuti *urbani* al recupero, alla cessione a terzi, al riutilizzo come combustibile o come materia prima del processo di lavorazione, hanno diritto ad una riduzione del 30% della tariffa corrispondente ai locali ed aree in cui vengono prodotti tali rifiuti avviati al recupero, previo sopralluogo effettuato da un tecnico comunale.
- 2. Tale riduzione compete, previo sopralluogo, solo ai soggetti economici che provino al Comune l'avvenuto effettivo recupero dei rifiuti *urbani* e, dunque, <u>unicamente a consuntivo del periodo di imposta</u>, attraverso il rimborso o lo sgravio di quanto indebitamente versato al Comune a titolo di Tassa Rifiuti.
- 3. Il recupero di cui al comma precedente deve essere stato effettuato presso "soggetti autorizzati" e dimostrato con uno dei seguenti documenti (salvo modifiche legislative):
 - formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22;
 - lettera di comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario nel termine di tre mesi, elevato a sei mesi per le spedizioni transfrontaliere (articolo 10, comma 3, lettera b del D.Lgs. 22/97);

- attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero (articolo 49, comma 14 del D.Lgs. 22/97).
- 4. Tale documentazione deve pervenire all'Ufficio Tributi entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede lo sgravio o rimborso.
- 5. La riduzione tariffaria non si applica ai locali ed aree che già usufruiscono della detassazione parziale prevista dall'articolo 9, comma 4, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 9, c. 4, lett. a) e l).

ART. 11 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (aggiunto)

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati <u>tutti</u> al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione del 60% della tassa riferita alle superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione del restante 40% quale quota a copertura delle spese pubbliche afferenti ad un servizio indivisibile reso a favore della collettività (quale spazzamento stradale e svuotamento cestini pubblici).
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 12 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA (aggiunto)

- 1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 11 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
- 2. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del contribuente, l'ubicazione degli immobili di riferimento, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte che sono oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassonetti/containers. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il

periodo minimo di 5 anni con il soggetto/soggetti debitamente autorizzato/i che effettua l'attività di recupero di tutti i rifiuti urbani. Per il primo anno di applicazione, considerate le criticità riscontrate, per le richieste pervenute entro il 31 maggio 2021 (termine perentorio), questo Ente concede la possibilità di integrazione delle stesse con l'idonea documentazione sopra richiamata, entro e non oltre il 30 settembre 2021. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI per l'applicazione della riduzione pari al 60% delle superfici in tassazione.

- 3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
- 6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 8. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero del 60% della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 13 - DESTINAZIONE PROMISCUA

1. Per quei locali interni alle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui viene svolta una attività economica o professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Per i restanti locali si utilizza la tariffa relativa alle abitazioni private.

2. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternativi in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

ART. 14 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

- 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata (chiusura utenze Enel e gas).
- 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente deve dimostrare di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali mediante esibizione di documenti che attestino la chiusura delle utenze ENEL e gas. In tal caso ed in quello in cui il contribuente dimostri che la tassa è stata pagata dal subentrante, il contribuente stesso ha diritto allo sgravio o restituzione del tributo per le annualità successive all'anno di cessazione, mentre perde il diritto ad esigere la restituzione del tributo versato per la porzione d'anno seguente la data di cessazione.

ART. 15 – SUPERFICIE PER AREE SCOPERTE

- 1. Sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva e le aree adibite a verde.
- 2. Sono computate al 100% le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibite e diverse da quelle di cui al comma precedente, intendendosi per aree scoperte quelle operative adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti.

ART. 16 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE RID.%

1. Abitazione con unico occupante residente 33%

2. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune

15%

3. I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività

Nessuna

4. Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale

15%

5. Agricoltori occupanti la parte adibita della costruzione rurale

Nessuna

- 2. Le riduzioni tariffarie di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 3. La riduzione per le abitazioni con unico abitante, anche in sede di prima applicazione, viene concessa in base alla richiesta scritta del soggetto interessato, da effettuarsi entro il 20 gennaio di ogni anno.
- 4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni della tariffa ridotta: in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia.

ART. 17 – SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA (modificato)

- 1. Per quanto riguarda gli utenti che vengono serviti in regime di privativa, così come descritto dall'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana e igienico sanitaria del servizio, la tassa è applicata in misura piena.
- 2. Per quanto riguarda le zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
 - 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta è compresa tra MT 301 e MT 400;

- 35% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta è compresa tra MT 401 e MT 500;
- 25% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta è compresa tra MT 501 e MT 1.000;
- 20% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i MT 1000.
- 3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti *urbani* nei contenitori più vicini.

ART. 18 – COSUSSISTENZA DI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI (modificato)

1. Qualora per il contribuente con immobile situato nella zona in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa concorrano anche le condizioni di riduzioni tariffarie di cui ai punti 1, 2 e 4 *dell'articolo 16*, comma 1, *dell'articolo 28*, dell'articolo 9, comma 4, fatta eccezione per le attività di cui alle lettere a) e l), e dell'articolo 10 del presente regolamento, il contribuente ha diritto ad una sola agevolazione/riduzione ma più favorevole.

ART. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI (modificato)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivise nelle seguenti 19 categorie:

| Classe I | Locali delle abitazioni private e relativi garages (specificare se l'abitazione si trova in un condominio) |
|------------|--|
| Classe II | Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale giochi |
| Classe III | Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, |

pesce, supermercati alimentari

Classe IV Locali degli alberghi, locande, pensioni, stabilimenti balneari, bagni pubblici, alberghi diurni

Classe V Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III

Classe VI Locali dei collegi, dei convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura

Classe VII Locali degli ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi chimiche, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune, palestre e simili

Classe VIII Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e V e delle rivendite di giornali

Classe IX Locali degli studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio, agenzie ippiche, ricevitorie, totocalcio, totip, enalotto, banchi del lotto

Classe X Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani compresi gli uffici fino a 25 mq

Classe XI Locali dei magazzini e dei depositi al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione dei servizi commerciali

Classe XII Locali dei teatri e cinematografi

Classe XIII Locali degli enti pubblici non economici, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri

Classe XIV Aree di campeggi, distributori di carburante, parcheggi, posteggi

Classe XV Banchi mercato adibiti alla vendita di generi alimentari e fiori (dal 2021 soggetti al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160)

Classe XVI Banchi mercato diversi da quelli compresi nella classe precedente (dal 2021 soggetti al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160)

Classe XVII Aree scoperte uso privato

Classe XVIII Edifici scolastici

Classe XIX Agriturismi

- 2. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadro fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- 3. Nell'ipotesi di distributori di carburante il tributo si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, alla superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione. Sono escluse dal tributo le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

ART. 20 – GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato in misura pari ad una aliquota del costo di esercizio da stabilirsi prima della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettabili alla tassa (si veda l'art. seguente).

2. Nel medesimo atto deliberativo è evidenziato il grado di copertura integrale del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

ART. 21 – TARIFFE

- 1. Entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono, il Comune delibera le tariffe per l'anno successivo in modo da garantire il pareggio tra gettito complessivo della tassa (escluse sanzioni e pene pecuniarie) e costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti, determinato in base al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, incrementato dai costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e dagli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.
- 2. La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti producibili nei locali, tenuto conto, altresì della loro destinazione o utilizzazione.

ART. 22 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE - DEFINIZIONI (modificato)

- 1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a. Coefficienti di produttività specifica = qi
 Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti *urbani*,
 espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il
 profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
 I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di
 produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
 - b. Coefficiente medio di produttività specifica = q (QT/ST)

 Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti *urbani* annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
 - c. Indice di produttività specifica = i (qi/q) Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
 - d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti *urbani* = C Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio determinato con il piano finanziario e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto della tassa rifiuti

- e. Tariffa media convenzionale = T
 Per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St. dei locali iscritta nei ruoli della tassa secondo la formula:

 T = C/ST
- f. Coefficiente di qualità = K

 Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un
 numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione
 della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che
 dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche
 qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica,
 pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di
 contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.
- 2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggior o minor grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 23 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

- 1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagna di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quinquennale.
- 2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a. quelli rilevati attraverso analoghe forme attraverso altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socioeconomico;
 - b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati bibliografici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o uffici dello Stato, della Regione, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART. 24 – QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni previste dalla Legge e dal seguente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in €/mq, per ciascuna delle 19 classi individuate, vengono determinate con la seguente formula:

Tn = T.i.k

con arrotondamento di legge.

- 2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a. rideterminazione annuale della tariffa media T, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 21 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza:
 - c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità K sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
- 3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla qualificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

ART. 25 – ESENZIONI

- 1. Sono esenti dalla tassa i seguenti edifici ed aree:
 - gli stabili e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
 - gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione degli annessi locali, adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- 2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 28 con annotata la richiesta di esenzione.
- 3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale che dovrà prevedere:
 - che l'esenzione avrà validità fino a revoca;
 - l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

ART. 26 - ANNUALITA' DELLA TASSA

1. La tassa, salvo i casi di inizio e cessazione dell'occupazione, è annuale. Le variazioni nel corso dell'anno che comportano una diversa determinazione della tassa non danno luogo a rimborsi o riduzioni né, d'altra parte, ad aumenti.

ART. 27 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO NEL CASO DI LOCAZIONE A NON RESIDENTI (modificato)

1. Qualora l'unità abitativa sia concessa in locazione a persone di passaggio che non prendono la residenza nel Comune di Fiorenzuola d'Arda, il soggetto debitore della tassa rifiuti *urbani* viene individuato nella persona del proprietario dell'unità abitativa, al quale incombono gli obblighi del soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 28 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

- 1. Alla tariffa è applicabile la seguente agevolazione:
- a) abitazioni occupate da nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari di un reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00 annui, da persone assistite in modo costante dal Comune o dai Servizi Sociali ASL segnalate dall'Ufficio Assistenza. Ciò deve essere approvato con deliberazione annuale da assumere entro la data di approvazione del Bilancio; tale deliberazione viene proposta e convalidata dall'Ufficio Assistenza al quale deve essere presentata o rinnovata la domanda entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno con l'aggiornamento del reddito e con dimostrazione dell'avvenuta iscrizione del tributo: agevolazione 90%.

ART. 29 - ESENZIONI PARTICOLARI

1. Per le Associazioni di volontariato, Associazioni no profit, Associazioni sportive e culturali che dimostrano attraverso l'esibizione dello statuto di esercitare la propria attività senza scopo di lucro, per Enti religiosi e per gli spazi parrocchiali a disposizione della collettività (oratori) è prevista dal presente regolamento l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti sulla base della denuncia prodotta dal contribuente e fino a quando la suddetta condizione non venga meno, con obbligo del contribuente stesso di denunciare tale variazione.

ART. 30 - DENUNCE (modificato)

- 1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - a. le generalità del contribuente e il suo codice fiscale;
- b. le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;
 - c. la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
 - d. l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
 - e. la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
 - f. le modifiche intervenute;
 - g. la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
- 2. Nella denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione, il codice fiscale, la sede, lo scopo o l'oggetto, nonché le generalità del rappresentante legale.
- 3. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

- 4. I produttori di rifiuti *speciali* debbono denunciare l'estensione delle superfici sulle quali *si* formano in via continuativa e prevalente tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.
- 5. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti *urbani* nella denuncia deve essere precisato in quale proporzione vengono prodotti tali rifiuti.
- 6. La denuncia originaria o di variazione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo su appositi modelli messi a disposizione dal Comune agli interessati e presentata all'Ufficio Tributi, che ne rilascia ricevuta. Se spedite, si considerano presentate nel giorno che risulta dal timbro postale.
- 7. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

ART. 31 - MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI

1. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati occorre che venga nominato il soggetto che gestisce i servizi comuni e che il nominativo sia trasmesso all'Ufficio Tributi del Comune. Tale soggetto è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 32 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (modificato)

- 1. Il presente Regolamento istituisce la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti *urbani* prodotti da coloro che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, *fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.* Per temporaneo si intende l'uso inferiore a giorni 183 di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2. La tassa, con la maggiorazione del 50%, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della *tassa* utilizzando bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, o pagando direttamente presso l'Ufficio Economato.
- 3. L'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa giornaliera di smaltimento condiziona il rilascio, da parte del competente ufficio, dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 33 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

ART. 34 - RIFIUTI SPECIALI - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE (modificato)

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività producenti rifiuti *speciali*, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 30. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

ART. 35 - LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

UFFICIO TRIBUTI

- dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui all'art. 28 del presente regolamento e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in appositi raccoglitori d'archivio, ordinati per anno e per ordine alfabetico;
- dovrà garantire l'inserimento e l'aggiornamento su videoterminale dei dati contenuti nelle suddette dichiarazioni, osservando i termini per la formazione e l'emissione dei ruoli principali e suppletivi;

UFFICIO TECNICO

■ dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione;

<u>UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO</u>

 dovranno assicurare ogni possibile collaborazione all'ufficio tributi in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza;

UFFICIO ANAGRAFE

■ dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché l'assistenza agli utenti.

ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 37 – RISCOSSIONE

- 1. I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24, l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale o l'avviso di pagamento predisposto dal concessionario della riscossione, qualora consentito.
- 2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.
- 3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 4. Le scadenze dei versamenti sono stabilite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
- 6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 10 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate.

ART. 38 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nella legge n. 296 del 27.12.2006.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4. In caso di mancato versamento di una o più rate alla date stabilite, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento per effettuare il versamento della tassa non versata, comprensivo anche delle spese di notifica. Decorso il termine stabilito per il versamento, il comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

- 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
- 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari di cui al comma 2, entro il termine prestabilito, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7, 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente.
- 10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- 11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della tassa, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
- 12. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 13. Non si procede a riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 39 - CONTENZIOSO

- 1. Avverso l'accertamento delle tasse, l'interessato può ricorrere presso la Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
- 2. Contro la decisione della suddetta Commissione, l'interessato può ricorrere presso la Commissione tributaria regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, ai sensi delle disposizioni sul processo tributario contenute nel D. Lgs. 546/92.
- 3. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

ART. 40 - NORME TRANSITORIE E FINALI (modificato)

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2021.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della TARSU.
- 3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu.

ART. 41 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.